

Codice di condotta – “Professionisti Legno”

adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)

Indice

PREMESSA	2
TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE	2
TITOLO II - PRINCIPI E REQUISITI PROFESSIONALI	2
Art. 2 – Competenza ed esercizio professionale	2
Art. 3 – Aggiornamento professionale	2
Art. 4 – Comportamento verso apprendisti, tirocinanti, stagisti, allievi di istituti di istruzione, partecipanti a corsi di formazione	3
Art. 5 – Riservatezza	3
TITOLO III – RAPPORTI CON SOSTENITORI E PARTNER	3
Art. 6 – Conflitto di interesse	3
Art. 7 – Corretta informazione	3
Art. 8 – Utilizzo del logo.....	3

PREMESSA

Le seguenti norme deontologiche costituiscono il “Codice di Condotta di Professionisti legno” ed il complesso dei doveri a cui deve attenersi il professionista associato, per la permanenza nell'associazione.

Il codice è suscettibile di ulteriori integrazioni in quanto la norma deontologica è condizionata da multiformi aspetti del caso concreto ed è soggetta ad una continua evoluzione.

TITOLO I – CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i soci dell'Associazione sono destinatari del presente Codice di Condotta, senza alcuna eccezione.

Il presente Codice è altresì applicabile nei rapporti intercorrenti tra l'Associazione e i soggetti terzi che forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento delle finalità associative.

Gli associati e coloro che a vario titolo sono ammessi a partecipare alla vita associativa sono tenuti all'accettazione e al rispetto del presente Codice di Condotta, la cui infrazione costituisce illecito disciplinare ed è valutata secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno. Il Socio è tenuto altresì al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi associativi.

Ogni Socio prende visione e accetta il presente Codice.

L'Associazione non è responsabile per le eventuali violazioni di legge compiute dai singoli Associati.

TITOLO II - PRINCIPI E REQUISITI PROFESSIONALI

Art. 1 – Correttezza professionale e relazionale

Il Socio è tenuto ad uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti e a correttezza e lealtà professionale, nonché ad assolvere alle proprie mansioni verso i committenti con obiettività, diligenza e attenzione professionale, in conformità agli standard professionali del settore.

Per questo, egli è tenuto ad operare avendo sempre in considerazione l'interesse del committente e mantenendo un adeguato standard di operatività, in termini di impegno, diligenza, correttezza e lealtà professionale, nonché preoccuparsi di informare il medesimo committente delle modalità di lavoro impiegate, dei risultati ottenuti, delle eventuali condizioni di attenzione e di salvaguardia necessari per preservare nel tempo l'opera e i risultati oltre che di segnalare per tempo quanto di significativo riscontrato in corso d'opera che possa alterare o pregiudicare tale risultato.

Il Socio, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, è tenuto a concordare preventivamente il compenso per l'incarico che gli si vuole conferire e ad informare tempestivamente il committente, anche in corso d'opera o d'incarico, sulle eventuali possibili variazioni di prezzo e sul regolare procedere dei lavori.

Art. 2 – Competenza ed esercizio professionale

Il Socio è tenuto a mantenere un adeguato livello di preparazione e di aggiornamento professionale secondo gli standard propri del settore di competenza, accettando di dar corso solo ad incarichi che ritiene di poter eseguire con le necessarie e adeguate abilità, competenze e conoscenze definite dal presente Codice.

L'esercizio dell'attività deve essere sempre ispirato a correttezza e lealtà professionale, attuato con rigore metodologico e rispondere alle continue innovazioni e affermazioni tecniche e tecnologiche del settore.

Conseguentemente il Socio dovrà essere sempre in grado di indicare e spiegare al committente le metodologie applicate, evitando di dar adito ad aspettative errate o infondate nel medesimo committente. In ogni caso è suo preciso dovere utilizzare metodologie e tecniche di non dubbia o incerta efficacia e sicurezza.

Art. 3 – Aggiornamento professionale

Il Socio è tenuto a mantenere e verificare periodicamente, in relazione al livello professionale conseguito e dichiarato, il proprio livello di competenze e conoscenze, impegnandosi con una formazione periodica a adeguarlo ai progressi e alle innovazioni dello stato dell'arte, della ricerca della tecnica e della metodologia.

Art. 4 – Comportamento verso apprendisti, tirocinanti, stagisti, allievi di istituti di istruzione, partecipanti a corsi di formazione

Il Socio è tenuto a mantenere nei rapporti verso apprendisti, tirocinanti, stagisti, allievi di istituti di istruzione, partecipanti a corsi di formazione teorica e/o pratica, il medesimo atteggiamento e comportamento professionale di cui ai precedenti punti, con particolare riguardo a correttezza e rispetto per il lavoro altrui e non trascurando il desiderio e la necessità di apprendimento di tali soggetti.

Nel corso del rapporto con tutti costoro è suo preciso impegno mettere in atto quanto necessario perché gli stessi possano correttamente e concretamente apprendere o formarsi.

Art. 5 – Riservatezza

Il Socio è tenuto a mantenere la dovuta riservatezza sull'incarico ricevuto, sulle prestazioni professionali richiestegli, effettuate o anche solo programmate oltre che su documenti e dati personali dello stesso committente ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela dei dati personali e di informazioni configurabili come segreti commerciali. Il dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell'incarico professionale e della qualità di socio.

TITOLO III – RAPPORTI CON SOSTENITORI E PARTNER

Art. 6 – Conflitto di interesse

Ciascun socio che ritenga di trovarsi in una situazione di conflitto tra il proprio interesse personale, per suo conto o per conto di terzi, e gli interessi dell'Associazione, deve darne comunicazione immediata al Consiglio Direttivo.

In particolare, i soci e le altre persone o entità con possibilità oggettiva di influenzare le scelte dell'Associazione, devono evitare di utilizzare, anche solo implicitamente, la propria posizione per influenzare decisioni a vantaggio proprio o di terzi per fini prettamente personali, di qualunque natura essi siano.

In ogni caso, i soci si astengono da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dagli eventuali codici etici delle aziende o degli enti con cui si relazionano professionalmente.

Art. 7 – Corretta informazione

Tutte le attività di informazione e di dialogo con i portatori d'interesse devono avere caratteristiche di chiarezza, trasparenza, tempestività, completezza e coerenza, nel rispetto del diritto all'informazione. Il Socio è tenuto altresì a collaborare con gli organi dell'Associazione per il perseguimento delle finalità istituzionali e per il mantenimento degli standard qualitativi e professionali previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Ciascun Membro del Consiglio Direttivo è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità sulla base di informazioni veritiere, accurate, complete e verificabili.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può essere inserita nei registri contabili dell'Associazione per alcuna ragione. Nessun associato può impegnarsi in attività che determinino illeciti. È fatto divieto di utilizzare in modo improprio o danneggiare i beni e le risorse dell'Associazione e di consentire ad altri di farlo.

Art. 8 – Utilizzo del logo

Il Socio è autorizzato a utilizzare il logo, il marchio e gli altri segni distintivi dell'Associazione esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi competenti.

L'utilizzo deve avvenire in modo corretto e conforme alle finalità istituzionali dell'Associazione, evitando qualsiasi impiego che possa risultare ingannevole, arrecare pregiudizio al prestigio dell'Associazione. Il diritto all'utilizzo del logo e degli altri segni distintivi cessa automaticamente in caso di sospensione, perdita della qualità di socio, revoca dell'Attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati o adozione di diverso provvedimento da parte degli organi competenti.

Visto e approvato dal Consiglio Direttivo, in data _____